

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G02484 del 04/03/2014

Proposta n. 2702 del 19/02/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Università Agraria di Sipicciano (VT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di un terreno di demanio civico in favore del Sig. CANNONE ANGELO con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Università Agraria di Sipicciano (VT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di un terreno di demanio civico in favore del Sig. CANNONE ANGELO con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTA la Legge 1° dicembre 1982, n. 692 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali”;

VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 14/10/2011, prot. n° 446231, è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto – redatto dal perito demaniale Geom. Lucilla Serangeli – riguardante la legittimazione dell'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Università Agraria di Sipicciano in favore del Sig. CANNONE ANGELO;
- In data 31/10/2011 con nota prot. n. 467828 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

PRESO ATTO:

- che gli atti istruttori, restituiti in data 02/02/2012 e prot. 47543, sono stati regolarmente depositati, notificati e pubblicati in conformità di legge;
- che avverso il progetto di legittimazione non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni
- che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni annui di natura enfiteutica dovuti all'U.A. di Sipicciano in qualità di occupatore di un terreno di demanio civico;

CONSIDERATO che la Regione Lazio non ha reputato congruo, per il terreno in oggetto, il prezzo in origine stimato dal tecnico incaricato, rispetto al reale valore di mercato dell'appezzamento e che contestualmente, il funzionario istruttore regionale ha provveduto ad aumentare d'ufficio il citato valore fissando il corrispondente capitale di affrancazione in Euro 2.168,20;

VISTA la nota del 29/02/2012, prot. 88606, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura ha invitato, di conseguenza, il richiedente, al versamento di una opportuna integrazione monetaria di Euro 1.582,20 da aggiungere ai 586,00 Euro già in precedenza versati dalla ditta;

PRESO ATTO che a seguito della citata nota regionale 88606/2012, l'Università Agraria di Sipicciano ha comunicato, in data 30/01/2014, prot. 56911/04/19, che il richiedente ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, portando il totale del capitale di affrancazione versato ad Euro 2.168,20;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica del 14/03/2011, prot. 1839, rilasciato dal Comune di Graffignano, nel cui territorio ricadono i terreni di demanio civico della U.A. di Sipicciano e dal quale risulta, che secondo il PRG vigente, il terreno in esame ricade in zona "Agricola E/1";

RITENUTO di legittimare l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio civico dell'Università Agraria di Sipicciano, sito in territorio del Comune di Graffignano e in appresso identificato, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Lucilla Serangeli, a favore di:

Intestatario dei terreni	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone annuo €	Capitale Affrancazione €
	Fg.	Part.IIa			
CANNONE ANGELO , n. a Graffignano il 26/03/1947 c.f. CNN NGL 47C26 E128K	19	58	0.29.30	108,41	2.168,20
	TOTALE		0.29.30	108,41	2.168,20

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica 108,41 ed a cui corrisponde un capitale di affrancazione di € 2.168,20

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio civico dell'Università Agraria di Sipicciano, sito in territorio del Comune di Graffignano e in appresso identificato, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Lucilla Serangeli, a favore di:

Intestatario dei terreni	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone annuo €	Capitale Affrancazione €
	Fg.	Part.IIa			
CANNONE ANGELO , n. a Graffignano il 26/03/1947 c.f. CNN NGL 47C26 E128K	19	58	0.29.30	108,41	2.168,20
	TOTALE		0.29.30	108,41	2.168,20

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 108,41 (centotto/41), che viene contestualmente affrancato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n° 332, mediante l'avvenuto versamento, a favore dell'Università Agraria di Sipicciano, del corrispondente capitale di affrancazione di € 2.168,20 (duemilacentosessantotto/20)

- conseguentemente il terreno oggetto della presente legittimazione diviene di esclusiva proprietà dell'intestatario sopra citato, libero da qualsiasi diritto di uso civico e livello;

- il capitale di affrancazione versato dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927, previa autorizzazione della Regione Lazio.
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata sono poste a carico della parte privata.
- il presente atto, adottato nell'interesse del richiedente e dell'Università Agraria di Sipicciano, quale soggetto titolare dei diritti civici, dovrà essere registrato e trascritto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con il Sig. CANNONE ANGELO per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della Legge 1° dicembre 1982, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani